

REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, al fine di promuovere lo smercio dei prodotti di lino, possono essere adottate misure comunitarie intese a favorire l'utilizzazione delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti;

considerando che, ai fini di una gestione corretta, è opportuno che le azioni decise dalla Commissione per promuovere il consumo delle fibre di lino siano attuate nel quadro di un programma particolareggiato, elaborato previa consultazione degli Stati membri ed eventualmente degli ambienti professionali interessati; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle azioni suddette secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prese in considerazione dev'essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale; che, a tal fine, appare indicata la procedura di gara, pubblica o ristretta; che, tuttavia, per le azioni che richiedono una conoscenza molto approfondita del settore del lino, l'intesa diretta con le organizzazioni di categoria o interprofessionali può rivelarsi la formula più idonea allo scopo;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione, nonché dell'andamento delle azioni prescelte;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 771/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/88⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Nel regolamento (CEE) n. 771/74 sono inseriti gli articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies:

« Articolo 10 bis

1. La Commissione adotta, in base al programma generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, un programma particolareggiato delle misure citate al paragrafo 1 di detto articolo, che essa intende prendere.

Tale programma può essere ripartito su più campagne.

2. Per elaborare il programma particolareggiato, la Commissione:

- consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa,
- può consultare il comitato consultivo per il lino e la canapa.

3. In sede di elaborazione del programma particolareggiato, la Commissione:

- rende nota la sua eventuale collaborazione con le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore del lino;
- tiene conto delle azioni promozionali realizzate o progettate in tale settore.

Articolo 10 ter

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, previste dal programma particolareggiato, vengono realizzate in base a gare pubbliche o ristrette. I bandi delle gare pubbliche sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Tra le azioni contemplate all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1308/70, quelle relative all'informazione tecnica o commerciale oppure alle pubbliche relazioni che, data la loro specificità o tecnicità, richiedendo una conoscenza specializzata nel campo dell'impiego delle fibre di lino e dei prodotti da esso derivati sono eseguite, entro un limite del 30 % dell'importo assegnato per le azioni di cui al primo trattino, mediante intesa diretta tra la Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali del settore.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 20.